




REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO DI ACI CATENA “EMANUELE ROSSI”

Via F. Strano, 79 – 95022 Aci Catena – Tel. e Fax 095/801522
Codice Fiscale 81003950870 - Codice Meccanografico CTEE036006



Prot.n. 1813 /A 32

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL CIRCOLO DIDATTICO “ E. ROSSI “ Aci Catena

- VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 416/74;
- VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 ;
- VISTO IL DECRETO ASSESSORIALE n. 895 DEL 13 DICEMBRE 2001 - "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche”;
- VISTA L'ORDINANZA MINISTERIALE 15 LUGLIO 1991, N. 215 - “Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo - istituto” ;
- VISTE inoltre tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento

DELIBERA

L'approvazione del seguente testo:

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL CIRCOLO DIDATTICO “ E. ROSSI “ Aci Catena

PREMESSA

Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

CAPITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1

Il Consiglio d'Istituto nella seduta d'insediamento elegge il Presidente ed il Vicepresidente ,tra i rappresentanti dei genitori a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei suoi componenti alla prima votazione e a maggioranza relativa dei votanti alla seconda votazione .

Se nella seconda votazione del presidente o del Vicepresidente più candidati riportano lo stesso numero di voti si procede al ballottaggio e nel caso di parità viene eletto il candidato con la maggiore quota elettorale (voti di lista + voti di preferenza).

Le funzioni di segretario del Consiglio d'Istituto sono esercitate da un componente del Consiglio scelto dal Presidente.

ART.2

Il Consiglio d'Istituto sempre nella seduta di insediamento elegge i componenti della Giunta Esecutiva, come previsto dall'art.5 del D.P.R. 416/74.

Se alla prima votazione i candidati riportano lo stesso numero di voti si procede analogamente a quanto previsto al 2° comma dell'ART.1

ART.3

In caso di dimissioni del Presidente , o di membri della Giunta, Il Consiglio dovrà essere immediatamente convocato per procedere alla discussione sulle dimissioni ed eventualmente alla elezione dei sostituti .

Le dimissioni possono essere ritirate fino al momento antecedente L'inizio della votazione.

In caso di cessazione di mandato il Consiglio elegge nella prima seduta successiva alla vacanza della carica il nuovo Presidente , o Vice- Presidente , o componente della Giunta , nei modi previsti negli art. precedenti , dopo avvenuta surroga del membro decaduto.

ART.4

Il Presidente del Consiglio d'Istituto convoca e presiede l' organo, accerta la sussistenza del numero legale , dichiara aperta la seduta, partecipa le eventuali comunicazioni, regola e riassume la discussione, propone alla discussione gli argomenti all'ordine del giorno, pone in votazione le proposte di deliberazione e ne proclama l'esito,dichiara sciolta la seduta.

In caso di assenza o di impedimento del presidente , il Consiglio di Istituto è presieduto dal Vicepresidente , e in caso o di assenza o di impedimento di quest'ultimo dal membro più anziano del Consiglio.

ART.5

Le proposte e le relazioni al Consiglio di Istituto da parte della Giunta Esecutiva sono presentate in forma scritta salvo quanto previsto dal 3° comma del successivo ART.13

Le proposte della Giunta non sono vincolanti ,per cui il Consiglio d'Istituto può deliberare , in ordine ad un dato oggetto in maniera difforme.

Il Presidente o il Vicepresidente è tenuto a relazionare alle Assemblee di Istituto dei Genitori , al Collegio dei Docenti sulla attività del Consiglio ogni qual volta ne facciano richiesta .

ART. 6

Il Consiglio d'Istituto può attribuire alla Giunta , a cui comunque spetta autonoma podestà di iniziativa, lo studio di problemi e la elaborazione delle relative proposte di soluzione, fissando un termine entro cui i lavori devono essere completati.

Per le indagini più complesse ed articolate , fermo restando che la sintesi finale è della Giunta, è possibile istituire , per settori specifici, gruppi di lavoro presieduti ognuno da un componente del Consiglio.

Il numero dei membri di ciascun gruppo sarà fissato di volta in volta dal Consiglio in base alla natura del lavoro da svolgere.

Ogni componente del Consiglio può richiedere , ed ottenere, la partecipazione di un suo esponente nei suddetti gruppi.

ART. 7

In relazione alla predisposizione del Programma Annuale il Presidente della Giunta Esecutiva è tenuto , prima di presentare il Programma al Consiglio d'Istituto ad illustrarlo all'Assemblea dei Genitori e al Collegio dei Docenti registrando suggerimenti di modifica ed esigenze evidenziate.

ART.8

Il Presidente , oppure il Consiglio stesso ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio stesso , a titolo consultivo, gli specialisti che operano nella scuola con compito medico- psico-pedagogico e di orientamento, oppure in un campo di particolare interesse per la vita della scuola.

ART. 9

I membri del Consiglio che non possono prendere parte ad una riunione informano preventivamente la segreteria della Scuola giustificando l'assenza, salvo casi di forza maggiore.

Il Presidente all'inizio di ogni seduta , darà comunicazione delle assenze e dei relativi motivi.

Nel caso in cui un membro eletto si astenga per più di tre volte consecutive dal partecipare alle riunioni il Consiglio d'Istituto procede alla valutazione dell'ulteriore motivazione adottata e , ai sensi dell'ART. 29 del D.P.R. 416 alla eventuale dichiarazione di decadenza dalla carica del membro stesso ed inviterà il Presidente della Giunta a nominare il primo dei non eletti della stessa lista del membro decaduto.

Il Consiglio dichiarerà , pure , la cessazione dei propri membri per qualsiasi altra causa prevista dalla legge e provvederà all'invito di cui al comma precedente.

Le dimissioni vanno indirizzate al Presidente del Consiglio d'Istituto e possono essere ritirate fino al momento in cui il Consiglio ne prenderà atto.

CAPITOLO II – NORME SULLA CONVOCAZIONE

ART. 10

Il Consiglio di Istituto si intende normalmente convocato presso la sede centrale della Scuola.

ART. 11

La convocazione deve essere fatta con avvisi scritti recapitati a mano normalmente all'indirizzo indicato dai componenti il Consiglio, oppure presso la Sede se trattasi di persone della scuola, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ore stabilita per la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

ART. 12

Gli avvisi di convocazione e l'ordine del giorno devono essere recapitati non meno di tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza .

Le relazioni e tutta la documentazione relativa agli argomenti da trattare devono essere trasmesse, con le stesse modalità, di cui al precedente articolo, almeno quattro giorni prima di quello stabilito per la riunione tranne il caso in cui si debba discutere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per cui gli avvisi di convocazione e le relazioni dovranno pervenire non meno di otto giorni prima.

ART.13

Nei casi eccezionali di urgenza, il termine di cui al precedente articolo è ridotto a 24 ore.

In tali casi, gli avvisi di convocazione possono essere diramati con telegramma, o per fonogramma.

Nei casi di convocazione di urgenza, ovvero di trattazione di argomenti in aggiunta all'ordine del giorno, come previsto al successivo ART.15 le relazioni, ove non sia possibile il tempestivo invio, possono essere distribuite all'inizio di seduta.

E' altresì ammesso, in questi casi, riferire verbalmente.

CAPITOLO III- NORME SULLA RIUNIONE

Art. 14

Le sedute ordinarie hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni in modo da consentire la partecipazione di tutte le componenti.

Art. 15

Il Consiglio d'Istituto si riunisce, in seduta ordinaria per tutti gli adempimenti previsti dalla norma.

Le sedute straordinarie sono convocate dal Presidente ogni volta che ne riconosca le necessità, oppure lo richieda la Giunta Esecutiva o un quarto dei membri in carica del Consiglio di Istituto.

Il Presidente constatata la regolarità della richiesta , previo preliminari contatti, fissa la data della seduta straordinaria non oltre l'ottavo giorno dalla data di presentazione della richiesta.

Nel caso di cui all'ART.13 le convocazioni devono essere immediate.

La richiesta di convocazione avanzata dalla Giunta esecutiva o da membri del Consiglio va fatta, con l'indicazione dell'ordine del giorno , per iscritto.

Il Presidente , in aggiunta all'ordine del giorno indicato dalla Giunta o dal gruppo di membri richiedenti, può inserire altri argomenti da discutere successivamente a quelli richiesti.

Art. 16

Il presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno della prima seduta che sarà convocata o, comunque, in quella successiva, ove gli argomenti della prima seduta fossero già numerosi , argomenti proposti dalle Assemblee dei rappresentanti degli studenti o dei genitori nei Consigli di classe, o dal Collegio dei Docenti o anche un gruppo che costituisca il 10% di una singola componente della scuola.

La richiesta va indirizzata per iscritto al presidente del Consiglio di istituto e deve essere presentata unitamente alla relazione sugli argomenti proposti.

Art. 17

Per la validità delle sedute occorre ai sensi dell'art. 28 del D.P.R.416 la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Se nel giorno stabilito per la riunione ed all'ora fissata non è presente la maggioranza assoluta dei componenti, il presidente , trascorso un ragionevole periodo di attesa, non inferiore comunque ad un quarto d'ora , proclama deserta la seduta e rinvia ad un altro giorno.

La verifica del numero legale può essere effettuata di iniziativa del presidente o su richiesta anche di un solo componente il consiglio.

CAPITOLO IV – NORME SULLA DISCUSSIONE

ART.18

Tutti i membri del Consiglio delle riunioni rappresentano l'intero Istituto e non la sola componente della quale fanno parte e hanno, quindi, pari diritti e doveri e non possono essere sindacabili per voti dati o per opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 19

Chiunque intenda prendere la parola deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al Presidente, il quale stabilisce il turno da seguire nella discussione in base all'ordine della richiesta.

Tutti i membri del Consiglio hanno diritto di intervenire su ogni argomento all'ordine del giorno una sola volta.

Alla fine degli interventi sono ammesse delle brevi repliche. Ha diritto alla precedenza, in ogni caso , la mozione d'ordine che può essere illustrata dal presentatore appena sia esaurito l'intervento in corso.

Ha pure precedenza la richiesta per fatto personale.

Il Presidente , nei casi di cui ai due commi precedenti, dovrà valutare se l'intervento riguarda effettivamente il motivo della richiesta, in caso negativo egli toglie la parola e passa all'ordine del giorno .

Art.20

Non si può discutere né deliberare su questioni che non siano all'ordine del giorno.

Tuttavia , in casi eccezionali ed urgenti di comprovata necessità , è ammessa la trattazione di singoli argomenti non iscritti all'ordine del giorno , qualora il Presidente, di sua iniziativa, o su proposta di uno o più membri ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta stessa sia accolta dalla maggioranza dei presenti, le delibere sono apposte con la maggioranza assoluta i componenti il C.d.I.(10 sì).
Sugli argomenti oggetto solo di relazione informativa non si può deliberare nella seduta in cui, tali argomenti sono iscritti;

Il Consiglio stabilisce se si debba aprire la discussione nella stessa od in altra seduta. Uguale decisione è assunta dal consiglio sulla materia oggetto di comunicazione del presidente.

Art. 21

Ogni membro del Consiglio ha diritto di porre interrogazioni scritte od orali, interpellanze e mozioni. Alle interrogazioni risponde il presidente della giunta esecutiva o altro componente ad esso designato. L'interrogante ha diritto ad una breve replica per dichiarare o meno la propria soddisfazione.

Art. 22

L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere decisa dal Consiglio, qualora il presidente, di sua iniziativa, o su proposta di uno o più membri, ne faccia richiesta e questa sia accettata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente può disporre lo stralcio dall'ordine del giorno di uno o più argomenti, ove motivi particolari, da indicarsi espressamente, lo rendano opportuno e qualora la maggioranza dei presenti approvi tale risoluzione.

CAPITOLO V – NORME SULLA VOTAZIONE

Art.23 – salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo, o da disposizioni particolari di legge, per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non tenendo conto degli astenuti in caso di votazione per alzata di mano; per le votazioni a scrutinio segreto è sufficiente la maggioranza dei voti validi.

In caso di parità, prevale il voto del presidente, tranne che trattasi di votazione a scrutinio segreto.

I membri che escono dalla sala delle riunioni prima delle votazioni non sono computati nel numero necessario per la validità della deliberazione;

ART. 24

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Il presidente, di sua iniziativa, può disporre che le votazioni avvengano per appello nominale.

Si procede, altresì, alla votazione per appello nominale qualora lo richieda, prima dell'inizio della votazione stessa, un quarto dei presenti.

Prima di iniziare la votazione, tutti i membri del Consiglio possono chiedere la parola per brevi dichiarazioni di voto.

Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell'esito della votazione stessa.

Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se richiesto, anche da uno solo dei presenti, prima della comunicazione delle risultanze.

Art. 25

Le votazioni debbono essere effettuate a scrutinio segreto quando trattasi di questioni concernenti persone.

In caso di scrutinio segreto il Presidente è assistito da due scrutatori da lui scelti, di volta in volta, tra i membri del Consiglio.

Il presidente, ove prima dello spoglio delle schede accerti delle irregolarità, deve annullare la votazione e disporre l'immediato rinnovo.

Art.26

La votazione si fa prima sugli eventuali emendamenti e poi sull'intero schema dell'emendamento proposto. Ove siano presentati più emendamenti ad uno stesso atto o testo deliberativo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario; prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.

Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinta in più parti aventi ciascuno un proprio significato logico ed un valore normativo può essere richiesta la votazione per parti separate. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti sulla richiesta.

Art.27

I componenti del Consiglio debbono allontanarsi dalla sala riunione durante la discussione e la votazione, quando si tratti di fatti concernenti parenti , compresi gli affini , fino al 4° grado o del coniuge.

Tale caso di incompatibilità è reso noto dagli interessati, con dichiarazione da inserire nel processo verbale.

Ai soli fini della validità della riunione , è considerato presente il membro del consiglio che si allontana dopo aver dichiarato di trovarsi in una situazione di incompatibilità.

CAPITOLO VI - NORME SUL VERBALE

ART. 28

Il verbale delle riunioni del Consiglio d'Istituto viene redatto riportando succintamente la discussione intervenuta e i fatti intervenuti.

Il verbale deve contenere la data della riunione il protocollo della convocazione e i nomi dei presenti e riportare , oltre l'eventuale documentazione , il testo dei provvedimenti adottati, i punti principali delle discussioni , la procedura e l'esito delle votazioni.

Il verbale è compilato dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 29

Il verbale è sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto nella seduta successiva e si intende approvato senza votazioni quando sul testo non siano formulate osservazioni.

In caso di contestazioni , da proporre nel corso della riunione di approvazione del verbale , ci si avvale del resoconto scritto o della registrazione , ove tali mezzi siano stati utilizzati.

ART. 30

In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti trattati che ne formano l'oggetto.

Gli eventuali rilievi debbono limitarsi all'indicazione della conformità verbale , ai fatti ed al significato delle parole pronunciate.

Dagli eventuali chiarimenti o precisazioni , avvenuti su richiesta dei singoli membri , sarà dato atto nel verbale di approvazione;

tali precisazioni e chiarimenti saranno riportati nel verbale originario ovvero in calce al verbale stesso, che diverrà solo allora definitivo.

CAPITOLO VII - NORME PARTICOLARI

ART. 31

Gli atti finali e le delibere del Consiglio d'Istituto devono essere pubblicate all'Albo Pretorio sul Sito della Scuola a norma dell'art. 27 del D.P.R. 416/74.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti che concernono singole persone.

La persona interessata può rimuovere questo limite posto al principio di pubblicità degli atti richiedendo espressamente che si faccia ugualmente luogo alla pubblicizzazione dell'atto che lo riguarda.

ART.32

La delega di Competenze del Consiglio d' Istituto alla Giunta Esecutiva deve essere data con apposita delibera del Consiglio approvata a maggioranza dopo votazione per appello nominale.

ART.33

Qualsiasi modifica al presente Regolamento deve essere proposta ed approvata dal Consiglio D'Istituto da almeno i due terzi dei propri componenti.

Approvato in data *23 maggio 2016*

ALLEGATO 1

Art. 10 del D.P.R. 297/94 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) criteri generali per la programmazione educativa;
 - e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 7.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso Giudice

Amministrativo che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.